

IL COMMERCIALISTA ALLA SFIDA DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Palermo, 3 dicembre 2019

Relatore: Dott. Michele Bana

*Commercialista Aziendale, Revisore Legale e Pubblicista
BFA Sistema S.p.A. Stp – Vicenza, Padova, Milano e Napoli*

PRINCIPALI TEMATICHE

- ✓ Albo dei gestori della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- ✓ Adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- ✓ Nuovi adempimenti in capo a sindaci, revisori ed amministratori;
- ✓ Estensione dei casi di nomina obbligatoria del sindaco/revisore di s.r.l.;
- ✓ OCRI e composizione assistita della crisi.

LEGGE 19.10.2017, N. 155

È attribuito al Governo il compito di riordinare, secondo specifici principi e criteri direttivi, con **uno o più Decreti attuativi**, da pubblicare entro 12 mesi:

- ✓ la **Legge Fallimentare** (RD 267/1942);
- ✓ la disciplina sulla composizione della **crisi da sovraindebitamento** (L. 3/2012);
- ✓ il **codice civile**;
- ✓ la normativa riguardante il sistema dei privilegi e delle garanzie.

D.LGS. 12.1.2019, N. 14 (IN GAZZETTA UFFICIALE IL 14.2.2019)

LEGGE 8.3.2019, N. 20 (possibili integrazioni e modifiche al codice della crisi)

D.LGS. 12.1.2019, N. 14

- ✓ **Codice della crisi e dell'insolvenza (391 articoli)**, in sostituzione del R.D. 267/1942 (c.d. *Legge Fallimentare*);
- ✓ **Modifiche al codice civile.**

Art. 389 Entrata in vigore:

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi **diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il **trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale** del presente decreto.

NORME IN VIGORE DAL 16.3.2019

- ✓ **Arts. 356 e 357:** Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, e funzionamento dell'albo;
- ✓ **Arts. 363 e 364:** certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi, e dei debiti tributari;
- ✓ **Art. 375 e 377:** assetti organizzativi dell'impresa e assetti organizzativi societari;
- ✓ **Art. 378:** responsabilità degli amministratori;
- ✓ **Art. 379:** nomina degli organi di controllo (**i limiti sono stati raddoppiati**, con effetto dal 18.6.2019, ad opera dell'art. 2-bis, co. 2, del D.L. 32/2019, modificativo dell'art. 2477 c.c.).

ALBO DEI SOGGETTI INCARICATI

Art. 356 del D.Lgs. 14/2019

È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le **funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore**, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lettere a), b) e c), **dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d)** del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

ALBO DEI SOGGETTI INCARICATI

Art. 356 del D.Lgs. 14/2019

Ai fini del **primo popolamento dell'albo**, possono ottenere l'iscrizione **anche i soggetti** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati **nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali**. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto.

ALBO DEI SOGGETTI INCARICATI

Art. 357 del D.Lgs. 14/2019

Con **D.M. da adottare entro il 1° marzo 2020**, sono stabilite:

- a)le **modalità di iscrizione all'albo** di cui all'art. 356;
- b)le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
- c)le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

NOMINA DEL COLLEGIO DI ESPERTI

Art. 352 del D.Lgs. 14/2019

Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'**albo** di cui all'art. 356, i componenti del collegio (OCRI) di cui all'articolo 17, co. 1, lett. a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di **commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore** nella presentazione della domanda di accesso **in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.**

ALBO DEI SOGGETTI INCARICATI

Artt. 358 del D.Lgs. 14/2019

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:

- a)gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e **dei consulenti del lavoro**;
- b)gli **studi professionali associati** o **società tra professionisti**, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c)coloro che abbiano svolto **funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative**, dando prova di **adeguate capacità imprenditoriali** e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

ALBO DEI SOGGETTI INCARICATI

Artt. 358 del D.Lgs. 14/2019

Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:

- a) delle **risultanze dei rapporti riepilogativi**;
- b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'**espletamento diretto, personale e tempestivo** delle funzioni;
- c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la **esperienza richiesta** dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
- d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Applicabili dal 16.3.2019:

- ✓ Assetti organizzativi dell'impresa e societari;
- ✓ Responsabilità degli amministratori;
- ✓ Nomina degli organi di controllo delle s.r.l.

ASSETTI E STRUMENTI DI ALLERTA

- ✓ **Obbligo di adeguati assetti societari** (artt. 2086, co. 2, e 2381 c.c.), in vigore dal 16.3.2019;
- ✓ **Obblighi di segnalazione a carico di sindaci e revisori**, in presenza di «**fondati indizi di crisi**» (art. 14 del D.Lgs. 14/2019, applicabile dal 15.8.2020);
- ✓ **Obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati** (Agenzia delle Entrate, Inps e Agente della Riscossione) a seguito di **inadempimenti rilevanti** (art. 15 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.8.2020).

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

ASSETTI ADEGUATI SOCIETARI

L'art. 375 del D.Lgs. 14/2019, in vigore al 16.3.2019, ha stabilito l'introduzione del **co. 2 dell'art. 2086 c.c.**, così formulato: "L'imprenditore, che operi in **forma societaria** o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle **dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Art. 3 del Codice della crisi e dell'insolvenza

L'imprenditore individuale deve adottare **misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi** e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L'imprenditore collettivo deve adottare un **assetto organizzativo adeguato** ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

In vigore dal 15.8.2020

ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

RIFERIMENTI e STRUMENTI ESISTONO GIÀ...

COSA CHIEDE LA NORMA?

BUON SENSO?

ADEGUATI ASSETTI: ART. 2086 C.C.


- ✓ Assetto organizzativo
- ✓ Assetto amministrativo e contabile
- ✓ Rilevazione tempestiva della crisi, indici e centralità del piano
- ✓ Perdita della continuità aziendale

Il professionista deve fornire alla società **strumenti adeguati**, in modo da rendere l'azienda autonoma e tempestiva.

ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Formalizzazione organizzativa


Per assetto organizzativo deve intendersi l'**insieme delle regole e delle procedure** finalizzate a garantire la corretta **attribuzione del potere decisionale** in relazione alle **capacità e responsabilità** dei singoli soggetti



ASSETTO ORGANIZZATIVO

- ✓ Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001?
- ✓ Organigramma per funzioni e mansionario
- ✓ Analisi dei rischi e relazione sulla gestione
- ✓ Possibili evoluzioni normative

RIFERIMENTI PREESISTENTI



ADEGUATO ASSETTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Per **adeguato assetto amministrativo-contabile** deve intendersi:

- ✓ Rilevazione contabile **completa, tempestiva e attendibile**
- ✓ Produzione di informazioni **valide e utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale**
- ✓ Produzione di **dati attendibili** per la formazione del bilancio

ADEGUATO ASSETTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

- ✓ **Approccio ordinato alla gestione**
- ✓ Analisi dei punti di forza e debolezza
- ✓ Adeguatezza dei consulenti esterni
- ✓ **Verifica dei margini**, e non del fatturato, anche per divisioni
- ✓ Flussi informativi attendibili
- ✓ **Reporting periodico**, almeno trimestrale (ha ancora senso la contabilità esterna?)

ASSETTO ORGANIZZATIVO

(Assonime circ. 19 del 2 agosto 2019)

Per assetti organizzativi si intende far riferimento agli aspetti statico-strutturali dell'organizzazione dell'impresa nel senso:

- 1) di configurazione di **funzioni e competenze** (funzionigramma);
- 2) **poteri e responsabilità** (organigramma).

Gli assetti amministrativi fanno riferimento a una dimensione dinamico-funzionale dell'organizzazione, intendendosi per tale l'insieme delle procedure e dei processi atte ad assicurare il **corretto e ordinato svolgimento delle attività aziendale** e delle sue singole fasi.

ADEGUATEZZA ASSETTO ORGANIZZATIVO

Adeguatezza come **capacità di intercettare i sintomi di crisi e di mancanza di continuità aziendale**



Devono cioè essere strutturati in modo da rilevare in modo efficace e puntuale i segnali di crisi e gli eventi indicativi di una situazione di carenza di continuità :

Fondamentale. **Pianificazione finanziaria, bilancio di previsione e scostamenti**

Adeguatezza come **proporzionalità rispetto alle caratteristiche dell'impresa**



Devono rispondere ad **un giudizio concreto del cda** sul livello di organizzazione da raggiungere che tiene conto della dimensione dell'impresa, della sua complessità e della natura dell'attività esercitata

ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO

Adeguata formalizzazione



- ✓ Chi procede alla fatturazione?
- ✓ Vi è un responsabile della qualità?
- ✓ Chi controlla i costi ?
- ✓ Vi è un controllo i pagamenti ed il contenzioso clienti?
- ✓ Chi gestisce i rapporti con le banche?
- ✓ Vi è un controllo dei margini di redditività/prodotti?

Adeguata Contabilizzazione



- ✓ La contabilità è tenuta internamente o all'esterno ?
- ✓ Come è aggiornata?
- ✓ Nel caso di contabilità esterne quali informazioni lo studio fornisce alla società?
- ✓ Vengono calcolati periodicamente indicatori di bilancio?


Adequate Analisi prospettiche



- ✓ La società redige il Budget?
- ✓ Redige il business plan
- ✓ Redige piani di cash-flow?

INDICI CNDCEC: BOZZA 19.10.2019

IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI



INDICI CNDCEC: BOZZA 19.10.2019

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B)ESTRAZIONE (C)MANIFATTURA (D)PROD.ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F41)COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45)COMM INGROSSO e DETT AUTOVEICOLI (G46) COMM INGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(JMN)SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

S.R.L.: ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

S.R.L. E ADEGUATI ASSETTI

È stato introdotto il **co. 6 dell'art. 2475 c.c.**, che prescrive l'applicazione, in quanto compatibile, dell'**art. 2381 c.c.**, contenente le regole sul funzionamento dell'organo di gestione, con l'immutata previsione che il **consiglio di amministrazione**:

- ✓ valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- ✓ esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti;
- ✓ può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi limiti.

Sotto quest'ultimo profilo, gli **organi eventualmente delegati** sono tenuti a verificare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, e a **riferire** – al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, **almeno ogni sei mesi** – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate.

ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Il Cda «**valuta**» l'adeguatezza degli assetti

- Art. 2381, comma 3, c.c.

Gli organi delegati «**curano**» la predisposizione

- Art. 2381, comma 5, c.c.

Il Collegio sindacale «**vigila**» sull'adeguatezza

- Art. 2403, comma 1, c.c.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Applicabilità delle disposizioni dell'**art. 2409 c.c.** alle **società a responsabilità limitata**, anche prive di organo di controllo.

L'art. 378, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce – in attuazione dell'art. 14 co. 1 lett. a) della Legge 155/2017 – **l'applicazione dell'art. 2394 c.c.**, mediante l'introduzione del **co. 5-bis dell'art. 2476 c.c.**, secondo cui:

- ✓ gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla **conservazione dell'integrità del patrimonio sociale**;
- ✓ l'azione può essere proposta dai creditori, quando il **patrimonio sociale** risulta **insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti**;
- ✓ la rinuncia all'azione, da parte della società, non impedisce l'esercizio dell'azione a cura dei creditori sociali. La **transazione** può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'**azione revocatoria**, qualora ne ricorrono gli estremi.

CHI POTRÀ CHIEDERE IL CONTROLLO GIUDIZIARIO NELLE SRL

I soci che rappresentano il 10% del capitale sociale (se lo statuto non prevede percentuali inferiori di partecipazione)....



SI

Il collegio sindacale o il sindaco unico



SI

Il revisore esterno o la società di revisione



NO

PRESUPPOSTI DELLA PROCEDURA EX ART. 2409 C.C.

- ✓ **Sussistenza di fondati sospetti** circa la commissione di gravi irregolarità.
- ✓ Esistenza di **danno potenziale** di valore significativo.
- ✓ Constatazione di “**attualità**” della irregolarità.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 378 co. 2 del D.Lgs. 14/2019

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma dell'art. 2486 c.c., e salva la prova di un diverso ammontare, il **danno risarcibile** si presume pari alla differenza tra il **patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale,** alla data di apertura di tale procedura e il **patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento** di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati **nella procedura".**

ESTENSIONE DEI CASI DI NOMINA OBBLIGATORIA DEL SINDACO O REVISORE DI SRL

LE NOVITÀ: LA NOMINA OBBLIGATORIA

SRL: Il nuovo articolo 2477 c.c.

ART. 379 Decreto C.I.I.

Superamento per due esercizi consecutivi di uno dei seguenti parametri:



- ✓ Totale dell'attivo dello stato patrimoniale **2 milioni di euro**
- ✓ Ricavi delle vendite e delle prestazioni **2 milioni di euro;**
- ✓ Dipendenti occupati in media durante l'esercizio **10 unità**



oppure



**Nomina sindaco unico
con funzioni di revisore**

Nomina di un revisore

LE NOVITÀ: TERMINI PER LA NOMINA

Le **srl** e le **cooperative** costituite alla data di entrata in vigore dell'articolo 379 CII (**16 marzo 2019**), avranno:



9 mesi di tempo per modificare l'atto costitutivo e lo statuto
adeguandolo alle nuove disposizioni



....e provvedere alla compiuta **costituzione degli organi di controllo o di nomina del revisore**

I NUOVI PARAMETRI

Dal 18 giugno 2019 sono cambiati i parametri dimensionali al di sopra dei quali le srl, alla luce dell'art. 2477 c.c., sono tenute a nominare un organo di controllo o un revisore.

La modifica è intervenuta a seguito del cd “Decreto Sblocca Cantieri”, **Legge n. 55 del 14 giugno 2019** pubblicata in **Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno** con il quale è stato convertito il legge il dl 18 aprile 2019, n. 32.

Sulla base delle nuove norme sono stati **raddoppiati i limiti** oltre i quali le srl sono tenute a nominare:

- 1) il revisore,
- 2) il sindaco unico con funzioni di revisione
- 3) Il collegio sindacale

TABELLA: I PARAMETRI PRIMA E DOPO IL 18 GIUGNO 2019

Obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl			
	Anteriormente al 16 marzo 2019	Dal 16 marzo al 17 giugno 2019	Dal 18 giugno 2019
	Superamento di due dei tre limiti per 2 esercizi consecutivi su tre	Superamento di uno dei limiti per 2 esercizi consecutivi su tre	Superamento di uno dei limiti per 2 esercizi consecutivi su tre
Attivo stato patrimoniale	Euro 4.400.000	Euro 2.000.000	4.000.000
Ricavi conto economico	Euro 8.800.000	Euro 2.000.000	4.000.000
Media dipendenti occupati nell'esercizio.	50 unità	10 unità	20 unità
Presumibile srl tenute all'obbligo	30.000	160.000	80.000

S.R.L., SINDACO O REVISORE

- ✓ **Sindaco o revisore?**
- ✓ **Tempistiche obbligatorie e consigliate per la nomina**
- ✓ **Modifiche auspicabili** nell'ambito dell'art. 2477 c.c. (eliminazione dualismi organo di controllo/revisore e sindaco unico/collegio sindacale).
- ✓ **Rilevanti differenze tra la presenza del sindaco/revisore e l'assenza dello stesso** (costi, tempistiche per l'allerta, ecc.)

LE POSSIBILITÀ DI REVOCA (PER SINDACI O REVISORI NOMINATI FRA IL 16.3.2019 E IL 17.6.2019)

- ✓ **Per le società che hanno nominato il revisore** non sussistono problemi a revocarlo (ai sensi dell'art. 4 del dm. 261/2012 è giusta causa di revoca del revisore la <<sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge>>).

L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni (organo questo peraltro non presente e quindi impossibilitato ad esprimere qualsiasi parere), **potrà revocare l'incarico per giusta causa**.

- ✓ Nelle situazioni di **sindaco unico o collegio la revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c. da parte dell'assemblea, dovrà essere approvata con decreto del Tribunale** (in tal senso anche il Min.Giustizia, con nota n. 4865/2015, allegata alla circ.MISE 6100/2015, per la possibilità di revocare il sindaco per eliminazione del parametro relativo al capitale sociale della srl).

IPOTESI DI CALCOLO COMPENSO REVISORE UNICO

Es. compenso revisore unico

Ipotesi di calcolo compenso revisore unico:

Società con 5 milioni di ricavi, 4 di attivo e 4 milioni di passivo

Revisore Unico, art. 22 nuovi parametri	
Compenso sui componenti positivi	euro 5.000
Compenso sul totale delle attività	euro 2.000
Compenso sull'ammontare delle passività	euro 2.000
TOTALE	Totale 9.000

A cui aggiungere da 9600 Euro (minimo) fino a 24.000 per sindaco unico

STRUMENTI DI ALLERTA, OCRI E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

STRUMENTI DI ALLERTA

Art. 12 del D.Lgs. 14/2019

Costituiscono strumenti di allerta gli **oneri di segnalazione posti a carico dei soggetti qualificati (artt. 14 e 15)**, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore nel codice civile, alla **tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa** ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Il debitore all'esito dell'allerta, o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'organismo di composizione della crisi d'impresa.

STRUMENTI DI ALLERTA

Art. 12 del D.Lgs. 14/2019

Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono **attività imprenditoriale, escluse le grandi imprese**, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Gli strumenti di allerta si applicano **anche alle imprese agricole e minori**, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma restando la **competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC)** per la gestione della eventuale fase successiva alla segnalazione dei soggetti qualificati ovvero alla istanza del debitore.

«GRANDI IMPRESE» SENZA ALLERTA

Artt. 12 , co. 1, lett. g), del D.Lgs. 14/2019

Gli strumenti di allerta non sono applicabili alle imprese che, alla **data di chiusura del bilancio**, superano **almeno 2 dei seguenti** parametri dimensionali:

- ✓ Euro 20.000.000 di attivo patrimoniale;
- ✓ Euro 40.000.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- ✓ 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Combinato disposto agganciato al bilancio d'esercizio, a differenza dell'allerta che segue **periodicità anche infrannuali**.

OBBLIGHI DI SINDACI E REVISORI

Art. 14, co. 1, del D.Lgs. 14/2019

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di:

- ✓ **verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente**, assumendo idonee iniziative, **se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato**, se sussiste l'**equilibrio economico finanziario** e quale è il prevedibile andamento della gestione;
- ✓ segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'**esistenza di fondati indizi della crisi**.

OBBLIGHI DI SINDACI E REVISORI

Art. 14, co. 2, del D.Lgs. 14/2019

La segnalazione deve essere **motivata**, fatta per iscritto, a mezzo **posta elettronica certificata** o comunque con mezzi che assicurino la **prova dell'avvenuta ricezione**, e deve contenere la fissazione di un **congruo termine, non superiore a 30 giorni**, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle **soluzioni individuate** e alle iniziative intraprese. In caso di **omessa o inadeguata risposta**, ovvero di **mancata adozione nei successivi 60 giorni** delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i sindaci e revisori informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'art. 2407, co. 1, c.c., quanto all'obbligo di segretezza.

OBBLIGHI DI SINDACI E REVISORI

Art. 14 del D.Lgs. 14/2019

La **tempestiva segnalazione** all'organismo di composizione della crisi da parte di sindaci e revisore costituisce **causa di esonero dalla responsabilità solidale** per le conseguenze pregiudizievoli delle **omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo**, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione. Al fine di contribuire alla tempestività delle suddette segnalazioni, gli **istituti di credito** e gli **altri intermediari finanziari**, nel momento in cui comunicano al cliente **variazioni, revisioni o revoche negli affidamenti**, ne danno **notizia anche agli organi di controllo societari**, se esistenti.

INIZIATIVA DEL DEBITORE E MISURE PREMIALI

Art. 25 del D.Lgs. 14/2019

L'imprenditore che abbia **tempestivamente** presentato istanza all'organismo di composizione assistita della crisi seguendone le indicazioni in buona fede, ovvero domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, ha diritto ai seguenti **benefici, cumulabili** tra loro:

- a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione **gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa sono ridotti alla misura legale;**

INIZIATIVA DEL DEBITORE E MISURE PREMIALI

Art. 25 del D.Lgs. 14/2019

- b) le **sanzioni tributarie** per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che la irroga sono **ridotte alla misura minima** se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione;
- c) le **sanzioni** e gli **interessi sui debiti tributari** oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono **ridotti della metà** nell'eventuale procedura di regolazione della crisi successivamente aperta;

INIZIATIVA DEL DEBITORE E MISURE PREMIALI

Art. 25 del D.Lgs. 14/2019

- d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'art. 22;
- e) la **proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente** con quella da lui presentata **non è ammissibile** se il professionista incaricato attesta che la **proposta del debitore** assicura il **soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20%** dell'ammontare complessivo dei crediti

INIZIATIVA DEL DEBITORE E MISURE PREMIALI

Art. 25 del D.Lgs. 14/2019

Quando, nei reati di cui agli artt. 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, co. 2, lett. a) e b), limitatamente alle **condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuta, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza** all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, **viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo** ovvero viene **omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti**.

INIZIATIVA DEL DEBITORE E MISURE PREMIALI

Art. 25 del D.Lgs. 14/2019

Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la **pena è ridotta fino alla metà** quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il **valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno il 20%** dell'ammontare dei **debiti chirografari** e, comunque, il **danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro**.

MISURE PREMIALI: ESCLUSIONE

Art. 24 del D.Lgs. 14/2019

L'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi **non è tempestiva** se egli propone una **domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi oltre il termine di sei mesi**, ovvero l'istanza di composizione assistita della crisi **oltre il temine di tre mesi**, a decorrere da quando si verifica, **alternativamente**:

- a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'importo complessivo mensile delle retribuzioni**;
- b) l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti**;
- c) il superamento nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indicatori di crisi di cui all'art. 13, co. 2 e 3.

OCRI

Art. 16 del D.Lgs. 14/2019

L'OCRI è costituito **presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura**, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli artt. 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la **sede legale dell'impresa**.

OCRI

Art. 17 del D.Lgs. 14/2019

Ricevuta la segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'art. 19, co. 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della **segnalazione stessa agli organi di controllo** della società, se esistenti, e alla **nomina di un collegio di tre esperti** tra quelli **iscritti nell'albo di cui all'art. 356** dei quali:

- a) **uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale** individuato avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;
- b) **uno designato dal presidente della camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;

OCRI

Art. 17 del D.Lgs. 14/2019

- c) uno appartenente all'**associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore**, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l'elenco contiene un congruo numero di esperti.

Il referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al co. 1, lett. c), che nel collegio siano **rappresentate le professionalità necessarie** per la gestione della crisi sotto il **profilo aziendalistico, contabile e legale**. Quando riscontra la **mancanza di uno dei profili** necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in **sostituzione del componente camerale** di cui al comma 1, lettera b).

NOMINA DEL COLLEGIO DEGLI ESPERTI

Art. 352 del D.Lgs. 14/2019

Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'**albo** di cui all'art. 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, co. 1, lett. a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di **commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore** nella presentazione della domanda di accesso **in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.**

OCRI

Art. 17 del D.Lgs. 14/2019

Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, **l'attestazione della propria indipendenza.**

I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale **non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.** In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.

COMPENSO DELL'OCRI

Art. 23 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.8.2020

Il compenso dell'OCRI, **se non concordato con l'imprenditore**, è liquidato – dal presidente della sezione specializzata del tribunale in materia di imprese – ai sensi dell'**art. 351 del D.Lgs. 14/2019**, tenuto conto, separatamente:

- ✓ **dell'attività svolta** per l'audizione del debitore e l'eventuale procedimento di composizione assistita della crisi;
- ✓ **dell'impegno in concreto richiesto**;
- ✓ degli esiti del procedimento.

COMPENSO DELL'OCRI

Art. 351 del D.Lgs. 14/2019 , in vigore dal 15.8.2020

- ✓ In caso di **mancata comparizione del debitore**, è pari al **compenso minimo del curatore ridotto al 50%**, di cui la metà all'ufficio del referente e la parte restante tra i componenti del collegio di esperti;
- ✓ Per la sola **audizione del debitore**, il compenso del minimo del curatore, di cui 1/3 all'ufficio del referente e 2/3 al collegio degli esperti;
- ✓ Per il **procedimento di composizione assistita**, i compensi e rimborsi spese previsti dagli **artt. 14-16 del D.M. 202/2014**, con riferimento all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti.

OCRI E PREDEDUCIBILITÀ

Art. 6 CCI

- ✓ OCRI: 100% (esclusa per i professionisti del debitore);
- ✓ ADR: crediti professionali «funzionali» a domanda di omologa e richiesta misure protettive – **prededuzione fino al 75% del credito accertato e a condizione di avvenuta omologa**
- ✓ CP: crediti professionali «funzionali» a domanda [in bianco, integrativa, completa] e richiesta misure protettive – **prededuzione fino al 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta**
- ✓ In pendenza di procedure[conservative – liquidatorie]: [confermata] **prededucibilità crediti sorti [legalmente] e sua persistenza in procedure successivamente aperte.**

La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive esecutive o concorsuali

CESSAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Art. 12, co. 9, del D.Lgs. 14/2019

La **pendenza di una delle procedure di regolazione** della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente codice **fa cessare gli obblighi di segnalazione** di cui gli artt. 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.

AUDIZIONE DEL DEBITORE

Art. 18 del D.Lgs. 14/2019

Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della **segnalazione** o dell'**istanza del debitore**, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato degli esperti il debitore medesimo nonchè, quando si tratta di società dotata di **organi di controllo**, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.

Il **collegio**, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonchè dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che **non sussista la crisi** o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, **dispone l'archiviazione** delle segnalazioni ricevute.

AUDIZIONE DEL DEBITORE

Art. 18 del D.Lgs. 14/2019

Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'**organo di controllo** societario, se esistente o, in sua mancanza, un **professionista indipendente**, **attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni** per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 15, co. 2, lettere a), b) e c): **formulazione differente** rispetto all'art. 15, co. 5. **All'attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti.** L'attestazione ed i documenti allegati sono **solo nel procedimento dinanzi all'OCRI.**

AUDIZIONE DEL DEBITORE

Art. 18 del D.Lgs. 14/2019

Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, **individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio** e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.

Dell'eventuale **presentazione dell'istanza di composizione assistita** della crisi da parte del debitore, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli artt. 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Art. 19 del D.Lgs. 14/2019

Su **istanza del debitore**, formulata anche all'esito dell'audizione, il collegio **fissa un termine non superiore a 3 mesi**, prorogabile fino ad un massimo di **ulteriori 3 mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative**, per la ricerca di una **soluzione concordata della crisi** dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una **relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa**, ed un **elenco dei creditori** e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.

MISURE PROTETTIVE

Art. 20 del D.Lgs. 14/2019

Dopo l'audizione, **il debitore che ha presentato istanza** per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese le **misure protettive** necessarie per condurre a termine le trattative in corso.

La **durata iniziale** delle misure protettive **non può essere superiore a 3 mesi** e **può essere prorogata** anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine **massimo di 3 mesi**, a condizione che siano stati **compiuti progressi significativi nelle trattative** tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17.

MISURE PROTETTIVE

Art. 20 del D.Lgs. 14/2019

Durante il procedimento di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente che siano disposti il **differimento degli obblighi** previsti dagli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4-6, e 2482-ter c.c., e la **non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.. Su istanza del debitore, **il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.**

Le **misure concesse possono essere revocate** in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano **commessi atti di frode nei confronti dei creditori** o se il collegio segnala al giudice competente che **non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi** o che **non vi sono significativi progressi** nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Art. 19 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.8.2020

Ove il debitore dichiari che intende presentare **domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di ammissione al concordato preventivo**, il collegio procede su sua richiesta ad **attestare la veridicità dei dati aziendali**.

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Art. 19 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.8.2020

L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto.

L'accordo produce gli **stessi effetti** degli accordi che danno esecuzione al **piano attestato di risanamento (anche quelli fiscali?)** e, **su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati**, è **iscritto nel registro delle imprese**.

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Art. 21 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.8.2020

- ✓ Se, allo scadere del termine del procedimento (3 mesi + 3 mesi), **non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti**, e permane una **situazione di crisi**, il collegio degli esperti invita il debitore a presentare una domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza (accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo o liquidazione giudiziale), nel termine di 30 giorni;
- ✓ Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'art. 19, co. 2 e 3, del D.Lgs. 14/2019, presentata nel corso del procedimento, compresa l'attestazione dell'OCRI.

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Art. 21 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.8.2020

- ✓ La **conclusione negativa del procedimento** è **comunicata dall'OCRI** ai sindaci, revisori e creditori pubblici qualificati che non vi hanno partecipato;
- ✓ Gli **atti relativi al procedimento**, e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso, possono essere utilizzati **esclusivamente** nell'ambito della procedura di **liquidazione giudiziale** o di un **procedimento penale**.

SEGNALAZIONE AL P.M.

Art. 22 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.8.2020

Il debitore in stato di insolvenza, alternativamente:

- ✓ **non compare alla prima audizione;**
- ✓ **dopo l'audizione, non deposita l'istanza di composizione assistita della crisi;**
- ✓ **all'esito delle trattative non deposita, entro 30 giorni, domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.**

Il collegio degli esperti informa il referente, che ne dà notizia al **Pubblico Ministero**, che se la ritiene fondata presenta tempestivamente, e comunque entro 60 giorni, **l'istanza per la liquidazione giudiziale**.